

Informazione sulla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, che stabilisce la procedura per gli scambi di informazioni nel settore delle norme tecniche ⁽¹⁾

Poiché la notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo è avvenuta il 27 settembre 1990, l'accordo entrerà in vigore, conformemente al suo articolo 17, paragrafo 2, il 1° novembre 1990.

Informazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Bulgaria sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica ⁽²⁾

Dato che lo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Bulgaria sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles l'8 maggio 1990, è avvenuto in data 26 settembre 1990, l'accordo entra in vigore, conformemente all'articolo 26, il 1° novembre 1990.

Informazione sulla data di entrata in vigore dell'accordo fra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altro lato, sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica ⁽³⁾

Poiché il 28 settembre 1990 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altro, sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles il 7 maggio 1990, l'accordo entra in vigore, a norma dell'articolo 22, il 1° novembre 1990.

⁽¹⁾ Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.